

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA
PISCINA COMUNALE SITA IN VIA ROCHESTER E DEI SERVIZI ANNESSI

CAPITOLATO D'ONERI E GESTIONALE

IL R.U.P.

ARCH. G. LACAGNINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Lacagnina', written in a cursive style.

19 Agosto 2020

CAPITOLATO D'ONERI E GESTIONALE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina la concessione in gestione della piscina comunale del Comune di Caltanissetta sita in Via Rochester e dei servizi annessi.

L'impianto è costituito da: area piscine comprendente due vasche di m.25,00x16,66 e 25,00x5,00, locale palestra di preparazione alle attività natatorie (con esclusione di qualsiasi utilizzo autonomo per attività fisico-atletiche), tribuna pubblico, hall per la ricezione utenti, vani destinati ad uffici ed infermeria, spogliatoi, servizi igienici, vani tecnici.

L'impianto sportivo viene dato in gestione con impianti tecnologici, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La gestione comprende, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività a carico del Concessionario:

- programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva compresa l'attività didattica non agonistica e agonistica, la promozione dell'impianto e dell'attività natatoria;
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
- conduzione degli impianti tecnologici;
- trattamento delle acque e dell'aria;
- pulizia all'occorrenza, e comunque giornaliera, dell'intero complesso dato in gestione;
- manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare l'impianto, in ogni sua componente, nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e del personale ed il decoro;
- manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici secondo quanto riportato nell'allegato computo dei lavori di revisione e messa in ripristino
- cura e pulizia degli spazi circostanti pertinenziali;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- rispetto degli obblighi di legge in materia di piscine, anche in attuazioni di deroghe, come indicato nel presente capitolato;
- assistenza dei bagnanti con la presenza di addetti al salvamento;
- attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- gestione della pubblicità e delle attività promozionali all'interno dell'impianto fino ad un massimo di 50,00 mq di spazi pubblicitari;
- gestione dell'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- possibilità di gestire un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico non alimentare correlato alle attività natatorie;
- pagamento di tutte le utenze (elettriche, gas, telefoniche, internet, televisive, etc.)

Tale gestione sarà attuata secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale, che disciplina le operazioni amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio.

Art. 2 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con la concessione in gestione dell'impianto sportivo in oggetto il Comune di Caltanissetta tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica del nuoto e di tutte le attività sportive, sociali ed aggregative consentite dall'impianto sportivo in oggetto;
- b) valorizzare gli immobili comunali ed i servizi da essi ospitati;
- c) realizzare una gestione del servizio valorizzando i soggetti associativi, qui in particolare quelli sportivi, operanti sul territorio comunale e che sono anche utilizzatori dei servizi;
- d) partecipare alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con l'azione dell'Amministrazione Comunale e con le attività delle altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo ed alla rivalutazione degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del Comune.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni nove (9) con decorrenza dal verbale di consegna del servizio di concessione, con eventuale possibilità di rinnovo per altri nove anni previa verifica da parte del Comune della buona esecuzione della gestione, da accertare un anno prima della scadenza del contratto.

Il rinnovo è comunque escluso se durante il primo periodo di gestione si sono verificati inadempimenti contrattuali tali da comportare penali di importo superiore al 3% dell'importo della concessione ovvero segnalazioni di anomalia della gestione da parte degli Enti competenti.

La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza.

Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del patrimonio affidato, l'affidamento della gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 comma 4 del D.Lgs n°50/2016 recepito dall'art. 24 della l.r. n°8/2016.

Il complesso immobiliare sportivo-ricreativo viene consegnato previo apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 4 – CANONE A BASE DI GARA E UTILI PER IL CONCESSIONARIO

Il canone di concessione è fissato in € 190.962,00 oltre I.V.A. per tutta la durata della concessione pari a nove anni ed è soggetto al rialzo in base all'offerta proposta dal concessionario in sede di gara.

Il corrispondente canone annuale sarà corrisposto in due (2) rate uguali semestrali anticipate, da versare entro l'ultimo giorno del mese di competenza riferito alla data di decorrenza del verbale di consegna del servizio di concessione.

Tenendo conto del fermo degli impianti dal 01 Luglio 2019 e della necessità di rinnovare alcune parti tecnologiche più vetuste, l'operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare alcune spese di manutenzione elencate nell'allegato computo metrico estimativo il cui importo complessivo ammonta ad € 90.000,00. Tale importo, nella stima del valore del canone è stato inserito tra le spese ammortizzandolo in nove anni.

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria determinato nel corso del 2020 dalla pandemia di covid 19 provocata dal virus Sars – CoV2 e delle norme di contenimento della diffusione del virus imposte dal DPCM 17 MAGGIO 2020 e dalle linee guida ad esso allegate, che hanno determinato una notevole riduzione delle potenzialità economiche e di utilizzo della piscina, dovendosi pertanto considerare:

- una presenza ridotta di utenza in vasca,
- maggiori oneri per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti,
- diversa organizzazione delle attività;

qualora all'avvio della concessione del servizio o durante la durata del contratto dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus- Sars CoV2 il canone base, per il periodo connesso alla vigenza delle restrizioni, sarà ridotto del 70% per cui il canone annuo nei periodi emergenziali sarà di € 6.365,40.

Detta riduzione sarà calcolata in funzione dei giorni di vigenza delle misure sanitarie restrittive dovute all'emergenza sanitaria da coronavirus contenute nelle linee guida di cui al DPCM 17/5/2020 o ad altro DPCM che sostanzialmente riprenda tali linee guida.

La suddetta riduzione del canone, calcolata in funzione dei giorni di vigenza delle misure sanitarie restrittive dovute all'emergenza sanitaria da coronavirus contenute nelle linee guida di cui al DPCM 17/5/2020 o ad altro DPCM che sostanzialmente riprenda tali linee guida, potrà essere richiesta dal concessionario ed approvata dal Comune di Caltanissetta previo apposito atto dirigenziale

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per il pagamento delle rate, verrà applicata una penale pari al cinque per mille (5‰) del canone contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, salvo causa di forza maggiore, motivata da situazioni oggettive, non imputabile al concessionario.

Il canone annuo determinato in sede di aggiudicazione, sarà sottoposto a revisione con un incremento automatico a partire dal secondo anno di affidamento in misura pari all'indice di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T.

Saranno destinati al concessionario gli utili derivanti da: entrate provenienti dalle tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive, attività organizzate dal concessionario, pubblicità, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività commerciale.

Il valore della concessione per la durata dei 9 anni stabiliti all'art. 3 è pari a € 5.607.720,00 calcolata in regime ordinario.

Art. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i termini di durata della concessione, una garanzia denominata "garanzia definitiva" fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, come previsto dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore del Comune di Caltanissetta.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Caltanissetta non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Caltanissetta, senza alcuna riserva.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse\

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune di Caltanissetta potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in funzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Caltanissetta, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 6 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo eventi straordinari ed imprevedibili non imputabili al concessionario. In caso di ingiustificata sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno ed a spese dell'inadempiente, oltre all'applicazione delle penalità previste al successivo art. 33

Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto negli articoli che seguono con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare i servizi connessi alle attività sportive oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto. Potranno essere affidati a terzi i servizi accessori e secondari non connessi all'attività sportiva e didattica.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario dovrà essere data comunicazione preventiva al Comune.

Art. 8 - VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario. Nel verbale verrà descritta la consistenza dell'impianto, delle aree e delle attrezzature e degli arredi esistenti e lo stato di conservazione dei locali e degli impianti tecnologici.

Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni all'impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante l'affidamento. Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate con gli Uffici comunali competenti.

Art. 9 - DIRITTI E FACOLTA' DEL GESTORE

Al Gestore vengono riconosciuti:

- a** – il diritto di gestione del complesso natatorio;
- b** – la possibilità di gestire altre attività di aggregazione e sportive in genere;
- c** – il diritto di sfruttare l'immobile a fini pubblicitari nei limiti di 50,00 mq di spazi pubblicitari;
- d** – la possibilità di gestire un punto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande;
- e** – la possibilità di gestire un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico non alimentare relativo alla attività natatoria;

In particolare, con riferimento al punto **c** il Concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto pubblicità commerciali in forma visiva con l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per esigenze di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa.

Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa l'esibizione preventiva dello schema di contratto pubblicitario, comprensivo della parte economica.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale disciplinata dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l'onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Il concessionario prende atto e riconosce all'Amministrazione Comunale, gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale proveniente da sponsorizzazioni di eventi, organizzati dal Comune di Caltanissetta.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone o cose.

Con riferimento al punto **d** il Concessionario, fermo restando la dimostrazione, nei modi di legge, del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e degli altri requisiti e, presupposti necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, potrà avviare la suddetta attività all'interno della struttura abbinata all'attività principale di impianto natatorio.

L'attività è vincolata all'esistenza e alla durata del rapporto di gestione; essa pertanto sarà operante limitatamente a detto periodo e non sarà trasferibile in altro luogo rispetto all'impianto natatorio essendo vincolata alla struttura e all'attività dell'impianto sportivo.

Il Concessionario è autorizzato a concedere in affitto l'azienda di somministrazione alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e dei requisiti professionali. Il titolo per l'esercizio dell'attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti.

Nei rapporti tra Concessionario e affittuario dell'azienda il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.

In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto.

L'area che sarà riservata per tale attività non dovrà avere superficie tale o essere situata in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico svolto e l'attività sportiva.

Con riferimento al punto **e** il Concessionario è autorizzato a gestire direttamente attività di commercio al dettaglio di prodotti di cui al settore merceologico non alimentare correlato alle attività natatorie previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività.

L'area che sarà riservata per tale attività non dovrà avere una superficie tale o essere situata in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico svolto e l'attività sportiva.

Art. 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire, a proprio carico, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali, previste dalle disposizioni nazionali e regionali, necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto sportivo.

Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto

funzionamento della struttura sono a carico completo del Concessionario che risponderà anche dell'opera dell'eventuale personale volontario.

Fatte salve le prestazioni saltuarie ed occasionali e le collaborazioni di personale volontario, per quanto concerne il personale dipendente, nell'esecuzione della prestazione di servizio, che forma oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione del prestatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza del contratto e fino all'eventuale sostituzione del prestatore e, se cooperativa, anche nei rapporti con i propri soci: i suddetti obblighi sono vincolanti, sempre e comunque, per il concessionario.

Il concessionario si obbliga, altresì, all'integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Comune di Caltanissetta si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione agli obblighi testé richiamati.

È fatto obbligo per il concessionario di trasmettere all'Amministrazione Comunale:

1) entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e del verbale di consegna del complesso sportivo, l'elenco nominativo del personale dipendente con indicazione del contratto di lavoro applicato, comprensivo dei relativi importi tabellari. Detto elenco deve comprendere, inoltre, il nominativo di tutto il personale che opera all'interno dell'impianto con la specificazione per ogni dato anagrafico, delle mansioni affidate e del tipo di rapporto che intercorre con il concessionario. Eventuali variazioni devono essere segnalate entro 10 (dieci) giorni dall'evento.

2) entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, dichiarazione sostitutiva attestante l'importo dei versamenti contributivi effettuati per ciascun dipendente e la conformità degli stessi alle normative contrattuali vigenti per i propri dipendenti.

In caso di inadempienze nell'applicazione dei contratti di lavoro e nell'osservanza dei predetti adempimenti, l'Amministrazione Comunale può addivenire all'immediata rescissione del contratto.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il concessionario, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di cessazione anticipata della concessione.

Art. 11 – ORARI DI APERTURA

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto natatorio garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità. L'impianto deve essere accessibile tutti i giorni dell'anno, ad eccezione dei periodi di chiusura per festività, ferie, manutenzioni e pulizia. Dovranno essere visibili al pubblico l'orario di funzionamento giornaliero, feriale e festivo suddiviso in periodo invernale ed estivo, specificando i giorni e i periodi di chiusura. Del calendario dovrà essere data, all'inizio di ciascun anno del servizio, comunicazione ai competenti uffici comunali. Durante l'apertura al pubblico del complesso sportivo, il concessionario è obbligato ad assicurare la presenza di personale idoneo a garantire l'efficienza del servizio, la vigilanza degli impianti affidati in gestione e la fruibilità di tutti i servizi affidati.

Art. 12 – TARIFFE ED INTROITI

I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo affidato in gestione sono assegnati al concessionario.

Il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe previste nel tariffario ordinario preventivamente approvato dal Comune di Caltanissetta con apposita Deliberazione di Giunta ed allegato al presente disciplinare.

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto comprendono spese generali ed utili, inclusa la maggiorazione per i servizi connessi (*illuminazione, riscaldamento acqua, uso spogliatoi, etc.*). È fatto divieto al concessionario di modificare le tariffe sopracitate approvate dal Comune. In caso di applicazione di tariffe diverse ovvero non congrue rispetto a quelle programmate l'Amministrazione può addivenire all'immediata rescissione del contratto in danno del concessionario. Il tariffario in vigore nonché il calendario e l'orario delle attività devono essere esposti al pubblico, in luogo ben visibile ai frequentatori.

Art. 13 – REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà predisporre un regolamento per il corretto utilizzo dell'impianto.

Il Regolamento dovrà essere preventivamente approvato dal Comune ed essere affisso nella bacheca all'interno della struttura e in altri posti ben visibili ai frequentatori.

Art. 14 - ATTREZZATURE E ARREDI

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Qualora il Concessionario abbia offerto in sede di gara alcune implementazioni e/o le sostituzioni di impianti, attrezzature e arredi, le stesse resteranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che il concessionario possa nulla pretendere.

Le attrezzature e gli arredi, non offerti in sede di gara, ma che il Concessionario ha ritenuto necessario acquistare per la funzionalità dell'impianto, possono essere asportate al termine del contratto purché non si arrechino danni all'immobile. Il Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti e qualsiasi altro elemento di carattere strutturale.

ART.15 - CRITERI E MODALITA' DELLA GESTIONE

La gestione deve offrire una risposta ottimale alle esigenze di pratica sportiva, attività agonistica, attività motoria e di mantenimento del benessere psicofisico, coniugando queste valenze con condizioni economiche che garantiscano i criteri di economicità della gestione. Il Concessionario deve assicurare continuità nello svolgimento di un servizio di rilevanza pubblica e sociale attraverso una gestione improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Concessionario dovrà favorire la diffusione della pratica e la partecipazione alle attività sportive da parte di tutte le categorie di cittadini.

Al fine del conseguimento dell'obiettivo sopra esposto il Concessionario avrà a disposizione l'intero complesso natatorio, comprensivo delle relative dotazioni impiantistiche fornite dal Comune.

La gestione dell'impianto deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse: particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze comunali o di altre autorità competenti nelle materie in oggetto.

Parimenti, il personale, in particolare nella sua componente tecnico-sportiva relativa agli Istruttori ed agli Assistenti Bagnanti Addetti al Salvamento, dovrà essere in ogni momento proporzionale al numero di utenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia e comunque rispondente a quanto descritto nel progetto della gestione offerto.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'Impianto nel rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate. Ogni incombenza, obbligo, onere relativo all'organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario; il Comune, in relazione ai propri scopi istituzionali finalizzati alla promozione della pratica sportiva, potrà discrezionalmente decidere in alcune situazioni di supportare il Concessionario nell'organizzazione e/o promozione di alcune attività, intervenendo a vario titolo con proprie risorse economiche o strumentali.

A salvaguardia dell'osservanza di quanto sopra, ed in generale dei livelli di servizio richiesti, il Concessionario è tenuto a designare almeno le seguenti figure professionali di operatori previsti:

Responsabile della piscina e dell'igiene

Responsabile della sicurezza degli impianti

Responsabile della sicurezza dei bagnanti

le suddette mansioni possono essere espletate dallo stesso soggetto.

Art. 16 - ATTIVITA'

Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività secondo il "Progetto di gestione" ed il "piano operativo di gestione" presentati in sede di gara con l'offerta tecnica.

Qualora sorgano problemi o contrasti in merito all'organizzazione dei corsi e/o all'utilizzazione della struttura da parte delle Scuole e delle Associazioni sportive dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune il quale, sentite entrambe le parti, si riserva di dare la decisione finale e risolutiva.

L'uso del locale palestra è limitato ai soli fini di preparazione alle attività natatorie con esclusione di qualsiasi utilizzo autonomo per attività fisico-atletiche.

Art. 17 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, è, altresì, garante del

corretto uso dell'Impianto da parte degli utenti ed è tenuto, pertanto, a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori.

Essendo responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'Impianto, il concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.

Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente capitolato, alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell'utenza con particolare riferimento ai bambini consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente.

Art. 18 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile;
- interventi di manutenzione straordinaria, esclusi quelli previsti per l'avvio delle attività di gestione della piscina di cui all'art.4 del presente;
- Sono esclusi dagli interventi di manutenzione straordinaria a carico del comune gli interventi previsti nel progetto di investimento inserito nella presente gara di concessione della gestione che restano a carico del Concessionario per tutta la durata della concessione.

Art. 19 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE DI CALTANISSETTA

Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale di Caltanissetta l'impianto sportivo affidato in gestione, per l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, celebrative – anche in collaborazione con associazioni di volontariato o associazioni sportive locali senza scopo di lucro – per un massimo di **10 giorni** l'anno. In tali occasioni il concessionario è tenuto ad assicurare la presenza del personale addetto all'impianto senza con questo sollevare obiezioni o richieste di compensi per il funzionamento, il controllo, la pulizia dell'impianto.

L'uso dell'impianto avverrà a titolo gratuito e dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la manifestazione programmata per dare al concessionario la possibilità di annullare eventuali precedenti prenotazioni.

Qualora la richiesta dell'Amministrazione Comunale si sovrapponga con eventi particolari già precedentemente programmati dal concessionario e non posticipabili, di comune accordo si procederà all'individuazione di una data compatibile per entrambe le parti.

Art. 20 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'Impianto.

La gestione comporterà, oltre a quant'altro meglio disciplinato nel presente capitolato i seguenti oneri, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermi restando gli obblighi che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà in sede di offerta:

- gestione del personale addetto e assunzione delle relative spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, nell'offerta presentata e dalle normative vigenti;
- spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
- conduzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici e degli impianti tecnici per il trattamento, la filtrazione e la disinfezione eventualmente anche con affidamento a ditte specializzate;
- spese per il materiale d'uso per la conduzione amministrativa e per le utenze (gas, elettricità, acqua, telefonia, internet, televisivi, ecc.);
- imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in gestione
- servizio di apertura e chiusura dell'Impianto;
- custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia del fabbricato che degli ambiti esterni assegnati in concessione, anche con l'ausilio di sistemi telematici;
- pulizia giornaliera e programmata di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia;

- effettuazione della raccolta Differenziata, interna ed esterna della struttura; il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento di tali attività.
- effettuazione di tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti Organi territoriali di vigilanza (Commissione Pubblico Spettacolo, Vigile del Fuoco, Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc...) laddove non si richiedano interventi classificabili come manutenzione straordinaria;
- spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare (comprendenti anche eventuali tasse, diritti SIAE, eccetera) e per l'attrezzatura didattica necessaria;

Inoltre il Concessionario dovrà provvedere:

- a tenere il registro tecnico funzionale, il registro di piscina e le scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi;
 - al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
 - ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva;
- Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, alla manutenzione straordinaria di tutte le parti del progetto di investimento realizzate dallo stesso.

In particolare all'avvio della gestione dovranno essere realizzati i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di:

- trattamento delle acque della piscina;
- pompaggio;
- riscaldamento;
- elettrici;
- trattamento del legno della copertura;

così come indicati nell'allegato computo dei lavori

Il Concessionario entro 15 giorni dalla consegna provvederà a presentare il progetto esecutivo applicando i prezzi unitari desunti dal prezzario regionale OO.PP. 2019 e per quei prezzi non previsti nel prezzario regionale utilizzando i prezziari DEI o analisi dei prezzi adeguatamente giustificati attraverso n. 3 preventivi per ogni tipologia di materiale. A tale importo deve sommarsi l'IVA al 22%. Il progetto i cui contenuti dovranno essere quelli del D.P.R. n. 207/2010 sarà sottoposto al parere della Direzione II del Comune che dovrà esprimersi entro sette giorni. Potranno essere richiesti chiarimenti al fine di avere indicazioni complete sulle attività progettuali poste in essere.

L'importo massimo dei lavori di manutenzione straordinaria così determinato non potrà superare il 30% dell'importo complessivo della concessione di durata novennale.

Sull'importo dei lavori sarà applicato il ribasso medio nel settore dei lavori pubblici del Comune pari al 25% al fine di determinare il canone da compensare secondo quanto stabilito dal precedente art.4 .

Art. 21 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare:

- Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951
- Circolare Ministero della Sanità n. 128 del 16.07.1971
- Circolare Ministero della Sanità n. 86 del 15.06.1972
- Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e PP.AA. del 16 gennaio 2003;
- Norme UNI relative ai requisiti per il controllo e la gestione degli impianti natatori, in particolare le norme UNI EN 13451 e la norma UNI 10637; del 1997 e revisionata nel 2006;
- Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali; documento di linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi G.U. n. 103 del 5.05.2000;
- Provvedimento 13 gennaio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto «linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali» pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2005;

- "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori di attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2005; D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

- DPCM 17 MAGGIO 2020 e linee guida allegate nonché ogni altra altra norma emanata in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 Sars Co-V2

Il Concessionario dovrà conservare i registri delle verifiche periodiche e fornire alla competente azienda sanitaria locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Il Concessionario dovrà redigere apposito registro delle presenze, indicante il numero di presenze e consegnarlo al Comune ogni 6 (sei) mesi, unitamente al Bilancio di gestione.

Il Concessionario non potrà cedere o subaffittare l'impianto oggetto di concessione, come pure non potrà servirsi dei locali e degli spazi annessi per uso diverso da quello stabilito nella concessione.

Il Concessionario dovrà tenere costantemente i locali, gli arredi, tutto il materiale e l'area dell'impianto sportivo in uno stato di decoro, di perfetta pulizia e funzionalità.

Il Concessionario dovrà dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire, inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella normativa in vigore per tutta la durata della contratto e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.

Il Concessionario, per poter realizzare una conduzione economica dell'intero impianto sportivo, potrà:

a) svolgere attività sportive a pagamento compatibili con l'impianto in concessione;
b) consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo a terzi con priorità per i richiedenti residenti, se privati, o aventi sede, se Enti/Associazioni, nel Comune di Caltanissetta, dietro corresponsione delle tariffe deliberate, in orari al di fuori di quelli di apertura al pubblico, concordati con l'Amministrazione Comunale.

I proventi di dette attività saranno introitati direttamente dal Concessionario.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Caltanissetta:

una relazione dettagliata della gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l'impianto ;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie e manifestazioni effettuate;
- descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria che straordinaria;

1. il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:

- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto,
- apporti derivati dai servizi di supporto (es. servizio bar);
- interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
- numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
- spese per utenze;
- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;
- spese generali.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

Art. 22 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

L'impianto natatorio nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti dei dispositivi di legge.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale e regionale durante il contratto.

Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell'Azienda sanitaria territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

Sono a carico del Concessionario tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o contingenti le varie attività.

Art. 23 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...;

- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;

- deve predisporre il piano di evacuazione;

- per quanto attiene alla manutenzione della Centrale Termica, deve provvedere alla nomina del "Terzo Responsabile" per tutta la durata della concessione, come previsto dalla L. 10/91 e s.m.i, dal DPR 412/93 "Regolamento attuativo della Legge 10/91" e DPR 551/99, relative al contenimento del risparmio energetico. Il nominativo dovrà essere comunicato al Servizio Sport del Comune;

- deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;

- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 24 - UTENZE

I costi delle utenze relative a Energia Elettrica, gas riscaldamento, Servizio idrico (acquedotto, depurazione e fognatura) e Smaltimento rifiuti, Telefoniche, Televisive, Internet sono a carico del Concessionario.

Con l'assunzione integrale delle utenze il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti e al pagamento di tutti gli oneri relativi ai consumi entro sette giorni dal verbale di consegna.

Nuovi allacciamenti e/o collegamenti dovranno essere preventivamente autorizzati ed essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.

Art.25 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico, per tutto il periodo della durata della concessione, alla manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli arredi e delle aree libere di propria pertinenza,

In particolare dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli immobili, impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature con proprie risorse, prodotti di consumo e personale;

- effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con proprie risorse, prodotti di consumo e personale;

- effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in esercizio ed in stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi di vigilanza dell'impianto stesso (C.V.P.S. – A.S.L. – VV.FF. Autorità di P.S.) laddove non si richiedano interventi classificabili come manutenzione straordinaria;

- realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comune al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'impianto, e di ottimizzare la qualità del servizio pubblico reso dal concessionario, purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili e impianti;

- provvedere interamente alla conduzione, esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, trattamento aria, termoventilazione ed erogazione di acqua calda;
- provvedere interamente alla conduzione, esercizio, pulizia e manutenzione degli impianti di filtrazione, circolazione e trattamento acque;
- provvedere interamente alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici;
- provvedere interamente alla pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- provvedere interamente alla cura e pulizia delle aree verdi e degli spazi circostanti l'impianto;
- provvedere interamente alla cura e manutenzione dell'impianto elettrico con verifica periodica dell'impianto di messa a terra, e degli apparecchi "salvavita" e delle prove funzionali delle luci di emergenza e dei soccorritori di energia elettrica;
- provvedere interamente alla cura e manutenzione dell'impianto idrico-sanitario;
- provvedere interamente alla cura, manutenzione e verifica periodica della funzionalità delle uscite di emergenza.

Per manutenzione ordinaria si comprendono tutti quegli interventi che consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. In particolare:

- Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei singoli componenti deterioratisi nel periodo di gestione comprese tutte le opere necessarie ad integrarli;
 - Riparazione e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
 - Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Concessionario;
 - Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni di componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti deterioratisi nel periodo di gestione;
 - Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese di intonaci e rivestimenti deterioratisi nel periodo di gestione;
 - Riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
 - Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
 - Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento) di infissi e serramenti interni ed esterni deterioratisi nel periodo di gestione;
 - Cambio di lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- Manutenzione ordinaria degli impianti termici e di aerazione, comprese verifiche periodiche previste sugli impianti di riscaldamento;
- Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni, dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie, con particolare attenzione alle canalizzazioni sul tetto piano;
 - Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzione, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti deterioratisi nel periodo di gestione;
 - Tinteggiatura delle pareti interne deterioratisi nel periodo di gestione;
- Manutenzione ordinaria delle coperture piane o a falde e delle lattonerie;
- Pulizia dei pozzetti acque nere e bianche, delle griglie di raccolta di acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi, con rimozione dei residui presenti nella condotta di raccolta delle acque e negli imbocchi dei pluviali;
 - Manutenzione ordinaria degli impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc...);
 - Controllo secondo legge della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
 - Analisi microbiologiche e chimico fisiche dell'acqua di vasca presso laboratorio certificato, da effettuarsi con cadenza bimestrale;
 - Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
 - Controllo degli apparecchi illuminanti esterni e delle relative guarnizioni di tenuta;
 - Controllo e manutenzione della doccia e della vasca lava piedi per l'accesso in vasca.

Le operazioni indicate nel presente articolo sono da intendersi elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il gestore deve eseguire, il concessionario è comunque tenuto ad eseguire, anche se non citati nel sopraindicato elenco tutti gli interventi necessari a mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, anche

in riferimento ai programmi di manutenzione specifica prevista dalle condizioni di uso e manutenzione previste per ogni singolo impianto e sua componente.

La programmazione e la periodicità degli interventi deve garantire in ogni momento la perfetta efficienza e funzionalità dell'immobile, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

Il Concessionario dovrà poi attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione al rispetto delle temperature di legge. Sono fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati.

Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria necessari il Comune provvederà a diffidarlo all'esecuzione degli stessi assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Comune, a seconda della gravità dell'inadempienza, potrà applicare una sanzione da € 100,00 a € 500,00, nella misura che sarà determinata dal Dirigente in ragione della gravità ed entità dell'inadempienza.

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi manutentivi e di pulizia l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 26 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Resta a carico dell'Amministrazione comunale unicamente l'intervento di manutenzione straordinaria successiva a quella iniziale che dovrà effettuare il Concessionario per l'avvio dell'attività di gestione come riportata al precedente art. 20. L'Amministrazione comunale si riserva di stabilirne tempi e modi per la realizzazione e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori. Al fine di intervenire tempestivamente in caso di guasto, rotture agli impianti ed alle strutture che rivestano carattere di urgenza, le stesse possono essere poste a carico del concessionario: conseguentemente si procederà, d'intesa tra le parti, a ridurre il canone annuo dovuto dal concessionario al Comune.

Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario all'Amministrazione comunale, e viceversa, e gli interventi dovranno essere effettuati, previa autorizzazione, in accordo e sotto il diretto controllo del competente ufficio tecnico.

Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione di comprovata necessità ed urgenza e qualora l'Amministrazione comunale non sia in grado di provvedervi, il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le seguenti modalità:

- a) Il concessionario presenterà all'Ufficio tecnico una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, corredata da preventivi di ditte di comprovata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;
- b) L'ufficio vaglierà le relazioni ed i preventivi sia sotto il profilo tecnico che sulla congruità della spesa, potrà indicare altre ditte selezionate dall'Amministrazione comunale purché specializzate nel settore ed economicamente più vantaggiose a parità di servizi e tecnologie offerte;
- c) L'Amministrazione comunale provvederà ad autorizzare la realizzazione dei lavori fissando i limiti di spesa da rimborsare dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori a cura dell'ufficio tecnico e provvederà al rimborso delle spese sostenute dal concessionario sulla base dei giustificativi e nei limiti della spesa autorizzata, decurtando il canone annuo di concessione che il concessionario deve all'Amministrazione comunale.

Qualsiasi opera eventualmente realizzata dal concessionario resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune di Caltanissetta, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo.

Art. 27 – MIGLIORIE

Il concessionario, che in sede di gara, nel progetto di investimento, ha previsto la realizzazione di opere di miglioria nell'impianto dovrà, entro 3 mesi dall'avvio dell'attività, presentare il progetto esecutivo di realizzazione degli interventi di miglioria di cui alla progettazione di massima presentata in sede di gara, presentando altresì il cronoprogramma degli interventi previsti, da realizzare entro 2 anni dalla data di consegna dell'impianto.

Gli interventi proposti devono essere conformi agli strumenti urbanistici e dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell'Amministrazione comunale – Ufficio tecnico ed ufficio sport – che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive..

L'ammontare delle sanzioni sarà prelevato direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena la decadenza dell'affidamento.

Art. 28 – COOPERAZIONE

Il concessionario ed il personale di esso dipendente, è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al competente ufficio comunale, tutte quelle circostanze, fatti e situazioni che, rilevati nell'espletamento delle mansioni affidate, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

Art. 29 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il concessionario, entro il 28 febbraio di ogni anno, è tenuto a presentare all'Ufficio Sport del Comune di Caltanissetta:

- il rendiconto della gestione sportiva dell'esercizio coincidente con l'anno solare precedente (*affluenza, ore di utilizzo della piscina, attività, etc.*), accompagnato da una relazione illustrativa contenente la descrizione dei risultati ottenuti e gli eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale;
- il rendiconto economico (entrate e uscite derivanti dalle gestioni di cui sopra) e eventuali proposte di modifica delle tariffe in vigore.
- Il rendiconto dell'attività svolta nell'anno solare precedente in conformità al piano di gestione presentato in sede di gara
 - Il programma delle attività previste per l'anno solare in corso in conformità al piano di gestione

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune di Caltanissetta allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione dell'impianto ed il puntuale svolgimento del servizio di interesse pubblico connesso, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione, e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune e dell'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri definiti dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica ed accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nell'utilizzo degli impianti od inadempienze nei compiti di gestione affidati, il concessionario sarà tenuto a provvedervi – nei tempi e nei modi che verranno prescritti a pena di esecuzione d'ufficio in danno del medesimo concessionario a valere sulla cauzione contrattuale – sotto comminatoria di immediata revoca dell'affidamento, del risarcimento dei danni direttamente o indirettamente procurati all'impianto ed alle attrezzature e fatta salva l'applicazione delle penalità espressamente previste dal presente capitolato.

Il Comune di Caltanissetta si riserva altresì di vigilare sul corretto e puntuale svolgimento delle attività previste nel piano di gestione e nel progetto di investimento presentati in sede di gara dal concessionario.

Art. 31 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione o comunque alla cessazione del rapporto il Concessionario dovrà restituire gli immobili, gli impianti, gli arredi ed le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in ottimo stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche perfettamente funzionanti senza che sia dovuto, a qualunque titolo, alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto al verbale di consegna e consistenza di cui all'art.8, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso. L'Amministrazione Comunale non procede allo svincolo della garanzia definitiva in presenza di pendenze risarcitorie.

Il Comune in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall'ordinamento per ritornare nella detenzione e possesso dell'immobile, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.

Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell'immobile le proprie ragioni avanti l'Autorità competente in base al presente capitolato presentato in sede di gara.

Art.32 – RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE

Il Concessionario risponde direttamente, liberando il Comune di ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare al complesso natatorio o a cose e persone dalla gestione e conduzione dell'impianto, dai lavori di manutenzione ordinaria e ristrutturazione a proprio carico nonché dai lavori di investimento eventualmente offerti in gara, dall'utilizzo degli immobili e dalla concessione in genere per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, il Concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà del Comune che di terzi) e a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.

La sorveglianza o controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione – contratto.

Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti di dipendenti, delle imprese che eseguono lavori e di terzi che nel corso della gestione possono essere incaricati dal Concessionario a svolgere servizi, pulizia, vigilanza.

Il Concessionario, per tutto il periodo di gestione degli impianti, è tenuto a contrarre con compagnie assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative necessarie a garantire quanto sopra specificato.

A tale scopo, il Concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro l'incendio per un massimale di € 1.500.000,00, e polizza RCT/RCO con massimali di € 2.500.000,00 rispettivamente per sinistri, persone e cose. La copertura assicurativa riguarda tutte le attività a carico del Concessionario previste nella presente convenzione e tutti i tipi di manifestazioni che si potranno organizzare nell'impianto in oggetto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Caltanissetta.

La copertura del rischio è estesa a tutti coloro che si trovano all'interno delle strutture ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto del Concessionario.

Detta polizza, da prodursi in sede di stipula della convenzione di affidamento, deve garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese): di tutti i danni dei quali il Concessionario è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per legge, e dei danni involontariamente arrecati; di tutti i danni per lesioni personali o danneggiamenti a cose o animali; di tutti i danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei servizi prestati; di tutti i danni attribuibili a responsabilità del Concessionario nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Le polizze stipulate e le quietanze dei pagamenti effettuati devono essere regolarmente e costantemente prodotte al Comune di Caltanissetta. La mancata consegna della documentazione relativa alle polizze assicurative contratte ha come conseguenze l'impossibilità di stipulare il contratto. Le assicurazioni devono coprire qualsiasi pretesa di terzi in qualunque modo connessa o relativa alla gestione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso che rimangono a carico del Concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione.

Art.33 - CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE PENALI

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o che il servizio non viene svolto in maniera conforme al contratto ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il Concessionario non fornisca alcuna motivazione ovvero le motivazioni addotte non vengano ritenute accoglibili e, comunque, in ogni caso di inottemperanza alla diffida, il Comune, salvo che il fatto non costituisca motivo di decadenza o revoca, potrà applicare le seguenti penali:

1. per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria nei modi e termini dettati dalla ordinaria diligenza e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione: una penale da € 100,00 a € 500,00 nella misura che sarà determinata dal Dirigente in ragione della gravità dell'inadempienza.
2. per violazione del calendario o degli orari di apertura: una penale pari a € 100,00 per ogni irregolarità.
3. per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa: una penale di € 500,00, oltre ad una penale di € 200,00 per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
4. per l'ingiustificata non ammissione di persone all'utilizzo dell'impianto: una penale di €100,00 per ogni singolo caso;
5. per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i Funzionari del Comune incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario: una penale di € 100,00.
6. per ritardata presentazione della relazione di cui agli articoli precedenti entro i termini ivi stabiliti, una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

7. per ogni inadempienza derivante dalla mancata esecuzione di una proposta progettuale della propria offerta tecnica sarà applicata una penalità proporzionale alla proposta.

8 per mancata presentazione, con cadenza bimestrale, delle analisi microbiologiche e chimico – fisiche dell'acqua di vasca effettuate da laboratorio certificato o in caso di accertata difformità dai parametri di legge delle predette analisi, € 800,00.

8 In caso di inadempienze per le quali non sia prevista espressamente una penale, potrà essere applicata una penale quantificata, a discrezione del Dirigente comunale competente, in ragione della gravità dell'inadempimento, in una misura stabilita fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione della penale e la sua quantificazione definitiva avverrà con comunicazione scritta del Dirigente.

Non potranno comunque essere comminate più di 5 penali in un anno nel senso che qualora fossero state già applicate quattro penali al verificarsi di un evento da sanzionarsi con penale, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art.34 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE E REVOCA D'UFFICIO

Secondo quanto stabilito dall'art. 176 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, la concessione cessa quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall'art. 176 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Art.35 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può risolvere il contratto, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
- c) per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;
- d) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- e) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di dieci giorni nel corso di un anno;
- g) ritardo o mancato pagamento del costo delle utenze di oltre 90 giorni;
- h) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto del contratto;
- i) violazione al divieto di cessione del contratto;
- j) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di procedere, il Comune intimerà al Concessionario di adempiere, mediante raccomandata a/r o pec, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di risoluzione non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 36 - MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

Art. 37 – CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione, l'esecuzione del contratto o connesse alla gestione che dovessero insorgere tra Comune e concessionario il foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Caltanissetta.

Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D. Lgs 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte tutt'ora applicabile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti.

Art.39 – SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, il concessionario è tenuto a stipulare e registrare idoneo contratto con il Comune di Caltanissetta.

Sono a carico del concessionario:

a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto ed alle eventuali variazioni – integrazioni allo stesso nel corso della sua esecuzione;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio in affidamento;

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) come regolata dalla legge: tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 40 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

Il Concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per consentire all'Amministrazione comunale di verificare, come previsto dal richiamato art. 3, che nei contratti sottoscritti dal Concessionario con i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.

Art. 41 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati personali. Ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della presente procedura, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento della suddetta procedura, il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della riservatezza delle persone fisiche e senza altre finalità rispetto a quelle previste dal presente capitolato, i dati saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Si rinvia all'informativa privacy pubblicata sul sito del Comune alla sezione Amministrazione trasparente.

Art. 42 – DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il rapporto tra il Comune di Caltanissetta e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di pubblico servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alla disciplina normativa dettata dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti comunali, nelle ordinanze municipali e nei provvedimenti che altre

autorità competenti possono emanare in materia, con particolare riferimento a quelle aventi rapporto con i servizi oggetto della concessione.

La partecipazione alla concessione *de quo*, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

- Allegati al presente capitolato d'oneri e gestionale:

Tariffario

Computo dei lavori di revisione e messa in ripristino

Stima del valore complessivo nonché del canone e del valore della concessione

IL R.U.P.
ARCH. G. LACAGNINA